Comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza di causa di servizio di infermità e dell'equo indennizzo

T.A.R. Marche - Ancona - Sentenza 4 giugno 2019, n. 381

N. 381/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 536 Reg. Ric.
ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2017, proposto da ...omissis..., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza, n. ...omissis... in data 11.4.2017, comunicato alla ricorrente in data 27.6.2017, con il quale non è stata riconosciuta in favore della dott.ssa ...omissis... la dipendenza da causa di servizio per l'infermità "Cardiopatia ipertensiva, con retinopatia ipertensiva I-II grado" ed è stata altresì respinta la domanda di equo indennizzo dalla stessa presentata in data 25.9.2013 in relazione alla predetta infermità;

- del conforme parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. ...omissis... reso con delibera n. ...omissis..., allegato al predetto D.M. n. ...omissis... in data 11.4.2017 e contestualmente comunicato alla ricorrente in data 27.6.2017, con il quale detto Comitato non ha riconosciuto dipendente da fatti di servizio l'infermità "Cardiopatia ipertensiva, con retinopatia di I-II grado" sofferta dalla ricorrente;

- di ogni atto e provvedimento inerente, presupposto e consequenziale;

- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad una nuova valutazione della domanda presentata il 25.9.2013 e della documentazione ad essa allegata sia sotto il profilo della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da ella dedotta e accertata dalla C.M.O. di ...omissis... che sotto quello della corresponsione dell'equo indennizzo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con il presente ricorso la dottoressa ...omissis... - arruolata nella ...omissis... dal 1983, in servizio presso la Questura ...omissis... con la qualifica di ...omissis... e collocata in quiescenza nel 2016 - ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Cardiopatia ipertensiva, con retinopatia di I-II grado" e il presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS).

Avverso gli atti summenzionati sono state dedotte le seguenti censure:

a) violazione art. 10-bis della legge n. 241/1990;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del DPR n. 461/2001 ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell'errato apprezzamento dei presupposti.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha, chiesto, in via preliminare, di essere estromesso dal giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della natura endoprocedimentale del parere pronunciato dal Comitato.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio reputa di non poter accogliere la suddetta istanza di estromissione, dovendosi considerare che il Comitato di Verifica "benché incardinato nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, … agisce infatti funzionalmente, nella specie, come organo consultivo del Ministero della Difesa, e il parere da esso reso fornisce il corredo motivazionale al provvedimento negativo impugnato (T.A.R. Campania, VII, sent. n. 4554/2018)" (cfr., T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 dicembre 2018, n. 372 e T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, n. 5655 del 2018).

3. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla dedotta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Collegio, pur consapevole degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa la compatibilità del preavviso di rigetto con la procedura in esame, reputa di non doversi discostare, sul punto, da quanto già espresso dal Tribunale in precedenti analoghi, secondo cui non esiste nel corpus normativo che disciplina gli istituti della dipendenza da causa di servizio di infermità lamentate dai dipendenti pubblici e dell'equo indennizzo alcuna disposizione derogatoria all'obbligo generale che grava sulle Amministrazioni pubbliche di comunicare il cosiddetto preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte, qual è quello in questione (TAR Marche, 23 luglio 2014, n. 717).

Nel caso in esame, emerge per tabulas la violazione delle suddette garanzie partecipative, non essendo stata inoltrata alla ricorrente alcuna comunicazione che potesse assolvere, anche senza un espresso richiamo all'art. 10-bis citato, alla funzione di instaurare il contraddittorio procedimentale con l'interessata, la quale, pertanto, non è stata posta nelle condizioni di partecipare.

Né può dirsi che detta partecipazione sarebbe stata inutile in ragione della natura vincolata del decreto ministeriale rispetto al parere del CVCS, dal momento che l'art. 14, comma 1, del DPR n. 461/2001 prevede espressamente che, qualora l'Amministrazione non intenda conformarsi alla valutazione espressa dal Comitato, può chiedere a quest'ultimo un ulteriore parere; in tale ottica, avrebbero potuto assumere rilievo eventuali documentate controdeduzioni dell'interessata (peraltro offerte in giudizio attraverso il deposito di una consulenza tecnica di parte datata 24 ottobre 2017).

4. In ragione, quindi, della fondatezza della censura con cui si deduce la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - il che esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure - il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione nel rispetto del contraddittorio con l'interessata.

4. Le spese del giudizio possono essere compensate, anche in relazione al fatto che l'accoglimento è stato disposto per un vizio di natura procedimentale e che resta ancora impregiudicato il merito dell'azione amministrativa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE FF
Gianluca Morri

IL CONSIGLIERE EST
Simona De Mattia

IL CONSIGLIERE
Tommaso Capitanio

Depositata in Segreteria il 4 giugno 2019